



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 305 del 27/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 gennaio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

29) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. FIUMICINO S.C. 1926 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 244 del 16/01/2026

Il Procuratore Federale Interregionale,
letti gli atti dell'attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 910pfi24-25, avente ad oggetto: "Condotta della società ASD Fiumicino S.C. 1926 che avrebbe affidato al sig. Mirko Forcina il ruolo ed i compiti di allenatore nonostante lo stesso fosse privo della necessaria abilitazione del Settore Tecnico";

deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

la Società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Simone Munaretto e Mirko Forcina così come descritti nei capi di incolpazione formulati con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: "- Sig. Simone Munaretto, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno al sig. Mirko Forcina senza provvedere al suo tesseramento e nonostante lo stesso fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960; Sig. Mirko Forcina, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real San Basilio 1960: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, svolto il

ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926 militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno, senza essere tesserato per tale società e nonostante il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960”.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Gruppo Regionale Lazio dell'A.I.A.C. con la quale veniva evidenziato che la A.S.D. Fiumicino S.C. 1926 aveva affidato al sig. Mirko Forcina il ruolo ed i compiti di allenatore nonostante lo stesso non fosse tesserato per tale società e non fosse in possesso della necessaria abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico.

In particolare, i fatti contestati si sarebbero verificati nella stagione sportiva 2024 - 2025, allorquando sarebbe stato affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno al sig. Mirko Forcina; tutto ciò, peraltro, nonostante lo stesso fosse tesserato per la A.S.D. Real San Basilio 1960.

Al riguardo, la Procura Federale evidenzia che il sig. Simone Munaretto, in proprio ed in qualità di presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926, nonché il sig. Mirko Forcina hanno convenuto con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e che tale società ha definito la propria posizione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con accordo pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 102/AA del 22 agosto 2025, del seguente tenore:

“ [...] Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 910 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone MUNARETTO, Mirko FORCINA e della società ASD FIUMICINO SC 1926, avente ad oggetto la seguente condotta: Simone MUNARETTO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno al sig. Mirko Forcina senza provvedere al suo tesseramento e nonostante fosse tesserato quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960; Mirko FORCINA, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real San Basilio 1960, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 36 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926 militante nel campionato Under 13 Esordienti 2° anno, senza essere tesserato per tale società e nonostante il tesseramento quale calciatore per la società A.S.D. Real San Basilio 1960; ASD FIUMICINO SC 1926, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Simone Munaretto all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; – vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: · · · Sig. Simone MUNARETTO, Sig. Mirko FORCINA, Società ASD FIUMICINO SC 1926, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Simone Munaretto; – vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; – vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; – rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni: · 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Simone MUNARETTO, · 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mirko FORCINA, · € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD FIUMICINO SC 1926; si rende noto l'accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti. [...]”.

Ancora, la Procura Federale ha rilevato che con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 234/AA del 2 dicembre 2025 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo intervenuto con la società A.S.D. Fiumicino S.C. 1926 con conseguente risoluzione dello stesso, precisando, inoltre, che per costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo

raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista.

Alla riunione del 15/01/2026 è presente, per la Procura Federale, *l'Avv. Andrea Sterlicchio De Carli*.

Per la deferita nessuno è presente.

La Procura Federale preliminarmente da atto del raggiunto accordo di patteggiamento con l'odierna deferita, nei modi riportati sui moduli già trasmessi alla Segreteria.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto che dagli atti non emergono elementi che portino al proscioglimento della società deferita, applica alla società Fiumicino S.C. 1926 la sanzione finale concordata di euro 447,00, così determinata ai sensi dell'art.127 del C.G.S..

Sanzione base euro 670,00, ridotta di un terzo, per una sanzione finale di euro 447,00.

Per le suesposte ragioni, il Tribunale Federale Territoriale

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare alla società Fiumicino S.C. 1926 l'ammenda di euro 447,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIELE RUSSO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA MIGLIACCIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. FRANCESCO BARBATO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E DELL'ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 294 del 20/02/2026

A seguito di indagini, la Procura Federale riteneva che dopo la disputa della gara Cassino Calcio – Monti Prenestini del 7.12.2025 valevole per il campionato Under 15 Regionale, i sigg. Gabriele Russo, Andrea Migliaccio e Francesco Barbato avessero pubblicato commenti sulla pagina del portale web “Tuttocampo.it” relativa all’incontro sopra indicato commenti oltraggiosi nei confronti dell’arbitro che aveva diretto tale partita e che, per di più, il primo avesse inviato una e-mail alla sezione A.I.A. di Cassino contenente espressioni irrispettose sempre riferite a detto arbitro.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Gabriele Russo, Andrea Migliaccio e Francesco Barbato per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5 C.G.S..

All’udienza del 29 gennaio 2026, tenutasi in modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Andrea Sterlicchio De Carli, nonché l’avv. Andrea Biondi per i deferiti Russo e Migliaccio, rappresentato anche dal papà, e l’avv. Michele Cozzone per la A.S.D. Cassino Calcio 1924, mentre nessuno compariva per il sig. Barbato.

Il Tribunale Federale, atteso che l’avv. Biondi aveva comunicato la rinuncia del mandato difensivo del sig. Barbato solo alcuni giorni prima, al fine di garantire il diritto di difesa del deferito assente, disponeva il rinvio dell’udienza al 19.2.2025.

A tale udienza erano presenti la Procura Federale, in persona dell’avv. Andrea Sterlicchio De Carli, nonché l’avv. Andrea Biondi per i deferiti Russo e Migliaccio rappresentati anche dai rispettivi genitori e l’avv. Michele Cozzone per la A.S.D. Cassino Calcio 1924, mentre nessuno compariva per il sig. Barbato.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale comunicava di aver raggiunto accordi di patteggiamento ai sensi dell’art. 127 del C.G.S. con i sigg. Gabriele Russo, Andrea Migliaccio e con la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 con le seguenti sanzioni: per i sigg. Russo e Migliaccio pena base di tre giornate di squalifica ridotta per il rito alla pena finale di due giornate di squalifica; per la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 € 600,00 di ammenda ridotta per il rito alla pena finale di € 400,00 di ammenda.

Per quanto atteneva la restante posizione, l’Organo requirente si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per

l'effetto, il sig. Francesco Barbato fosse sanzionato con tre giornate di squalifica.

Preliminarmente, il Tribunale Federale ritiene gli accordi intervenuti con i sigg. Gabriele Russo, Andrea Migliaccio e con la società A.S.D. Cassino Calcio 1924 conformi alle previsioni dell'art. 127 CGS e, pertanto, ne va dichiarata la efficacia.

Per quanto attiene la restante posizione, questo Giudice Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale.

Risulta, infatti, che il commento pubblicato sulla pagina del portale web "Tuttocampo.it" sia in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1 C.G.S. in quanto travalicante la continenza e contenente espressioni parzialmente lesive della dignità del direttore di gara.

Tuttavia, stante la minor antiigiuridicità del comportamento del sig. Francesco Barbato rispetto a quella degli altri due deferiti che utilizzavano espressioni molto più gravi e puntuali, la misura della sanzione deve essere quantificata più lievemente rispetto alla richiesta della Procura Federale.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Migliaccio Andrea e Russo Gabriele, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza;
- Cassino Calcio 1924, euro 400,00 di ammenda.

Di ritenere, altresì, il deferito Barbato Francesco responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.2 gare, da scontare nel campionato di competenza.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 27 febbraio 2026

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantageggiato